

12.1.3.3 L'aggio

L'aggio ha natura tributaria in quanto è una tassa a fini remunerativi per gli AdR; infatti, per il contribuente tenuto a pagarlo è, precisamente, una integrazione del tributo iscritto a ruolo. La misura dell'aggio, disciplinata dall'art. 17 del D. Lgs. n. 112/1999, nel corso degli anni ha subito rilevanti modifiche. Per i ruoli post riforma, il compenso a carico dell'Erario, ai sensi delle disposizioni recate dal predetto articolo 17, era liquidato e pagato dal Dipartimento delle Politiche fiscali, ora Dipartimento delle Finanze, e pertanto non aveva evidenza contabile neppure sui conti degli AdR che avevano l'obbligo di versare per intero le somme riscosse.

Il D.L. 29/11/2008 n. 185, convertito dalla Legge 28/01/2009, n. 2, ha modificato sostanzialmente la procedura sulla remunerazione del servizio. Infatti, il nuovo art. 17, come modificato dall'art. 32 dell'anzidetto D.L. n.185/2008, al comma 1, lettera d) dispone che la quota parte a titolo di compenso a favore dell'AdR va trattenuta direttamente dallo stesso e, di conseguenza, il versamento a favore dell'Erario va eseguito al netto. Pertanto, superando le precedenti disposizioni, l'aggio a favore dell'AdR ha evidenza contabile e andava registrato e comunicato contabilmente al S.I.E. dalla Ragioneria Territoriale, alla stregua di quanto già precisato in merito ai ruoli ante riforma, utilizzando la preordinata funzione di inserimento della notizia dell'aggio ruoli, il beneficiario (Stato, Sardegna, Sicilia, Friuli Venezia Giulia), capitolo, articolo, competenza/residui e il corrispondente importo. In tal modo, pertanto, le Ragionerie Territoriali, prima che scadevano i termini per la chiusura contabile, non dovevano più comunicare, come avveniva col precedente sistema informativo per capitolo/articolo interessato un discarico amministrativo di importo corrispondente ai compensi trattenuti dall'AdR in sede di versamento.

L'aggio è dunque la remunerazione che Equitalia percepisce per l'attività di riscossione ed ha subito, negli ultimi anni, numerose modifiche nel quantum e nella disciplina sostanziale. L'articolo 10, ai commi da 13-quater a 13-septies del D.L. n. 201 del 2011, ha previsto la riforma del sistema della remunerazione. Per i ruoli emessi dal 1° gennaio 2013 (D.L. n. 95/2012 - Spending Review, convertito con modificazioni dalla legge n. 135/2012) l'aggio è pari all'8% delle somme riscosse. Per quelli emessi prima del 2013, l'ammontare dell'aggio era fissato al 9%.

Se il pagamento della cartella viene effettuato entro 60 giorni dalla notifica, l'aggio è a carico del debitore per il 4,65% mentre la restante parte è a carico dell'ente creditore. Oltre i 60 giorni, l'aggio è interamente a carico del debitore.

Controlli delle Ragionerie Territoriali sull'esatta quantificazione e attribuzione dell'aggio. Per quanto concerne i controlli di competenza, si rileva l'impossibilità da parte delle Ragionerie Territoriali di verificare l'esatta quantificazione e attribuzione dell'aggio, atteso che l'AdR non ha l'obbligo di trasmettere alcuna documentazione giustificativa né in sede di presentazione delle contabilità mensili o bimestrali e né in sede di resa del conto giudiziale.

In sede di prima applicazione della nuova procedura sull'aggio, si è verificato che numerosi AdR hanno effettuato riversamenti ad inizio anno 2009 relativi a riscossioni del 2008 (ultimi dieci giorni di dicembre) trattenendo, impropriamente, somme a titolo di aggio a carico dello Stato, per un'erronea interpretazione del succitato art. 17, come modificato dalla legge n. 2/2009, che andava, invece, usufruito esclusivamente sulle riscossioni effettuate a partire dal 1° gennaio 2009. L'Equitalia S.p.A., acquisito anche l'orientamento del DRGS che ha ritenuto che la remunerazione per lo svolgimento del servizio nazionale della riscossione rappresentata dalla cosiddetta "indennità di presidio" vada riferita anche alle somme riscosse nel 2008 e riversate nel 2009, con nota n. 2881 del 27 febbraio 2009 ha ordinato agli AdR di riversare all'Erario gli aggi indebitamente trattenuti sui rispettivi Capi – capitoli – articoli dei tributi di origine. Gli AdR sono stati invitati dall'Agenzia delle Entrate, altresì, ai sensi delle disposizioni recate dall'art. 47, comma 1, del D. Lgs. 112/1999, a versare anche gli importi degli interessi legali maturati a seguito del ritardato versamento che, su individuazione dell'Ispettorato Generale del Bilancio, sono da imputare al Capo X - capitolo 3221: "Interessi dovuti sui crediti delle Amministrazioni dello Stato". Sulle relative quietanze, da emettere

in c/competenza, poiché in accertamento contestuale (Versamento = Riscossione = Accertamento), non andava apposto il codice versante dell'AdR.

Con la disposizione di cui al D.L. n. 185/2008 è stata uniformata a livello nazionale la misura dell'aggio spettante agli AdR, dato che la vecchia differenziazione stabilita in ragione delle singole realtà provinciali (prevista dal decreto interministeriale Finanze – Tesoro del 4 agosto 2000) non risultava più rispondente al nuovo assetto organizzativo caratterizzato dalla presenza della società pubblica di riscossione Equitalia S.p.A., operante sull'intero territorio nazionale per mezzo degli AdR da essa partecipati. Una questione molto dibattuta, specialmente in questi ultimi anni, è appunto l'ammontare dell'aggio a carico dei contribuenti che secondo molti è alquanto oneroso ed irragionevole poiché il legislatore non ha tenuto più conto della situazione sociale ed economica di ciascun ambito territoriale e tanto meno che il servizio di riscossione tributi non è più gestito da concessionari privati, ma da Equitalia S.p.A., che è un ente pubblico economico. Al "vecchio" esattore spettava, inoltre, l'indennità di mora sulle entrate per le quali sussisteva l'obbligo del "non riscosso per riscosso" che è stato totalmente abrogato, dal 26 febbraio 1999, dall'art. 2, comma 1, D. Lgs. n. 37/1999. Pertanto, anche gli interessi di mora sembrano essere anacronistici perché il "nuovo" esattore, appunto ente pubblico, non anticipa alcuna somma, una volta abrogato l'obbligo del non riscosso come riscosso, e quindi non subisce alcun danno patrimoniale da sanare, tenuto altresì conto che trattasi di un servizio pubblico di riscossione.

Anche i dati dell'aggio, come tutti gli altri dati degli elaborati contabili resi da Equitalia, vengono acquisiti dall'esercizio 2016, con l'entrata a regime del Protocollo d'intesa, da flusso al S.I.E.

L'IVA SULL'AGGIO. L'art. 38, comma 2, lettera b) del D.L. 18/10/2012, n. 179, in vigore dal 20/10/2012, convertito con modificazioni dalla Legge 17/12/2012, n. 221, nel modificare l'art. 10, 1° comma, n. 5) del D.P.R. n. 633/1972, ha eliminato dall'esenzione IVA le operazioni relative alle riscossioni dei tributi. L'imponibilità ricorre sia in caso di riscossione coattiva, per iscrizione a ruolo di somme per inadempienze dei contribuenti, sia nell'ipotesi di riscossione spontanea, per emissione di avvisi di pagamento. Dalla predetta data, quindi, i compensi di competenza dell'Equitalia sono assoggettati all'IVA ed Equitalia è obbligata ad indicare nei conti mensili e nelle contabilità bimestrali l'aggio al lordo dell'IVA.

L'IVA, invece, non si applica sulle commissioni dei versamenti diretti.

Normativa di riferimento

- D. Lgs. 22 febbraio 1999, n. 37.
- D. Lgs. 26 febbraio 1999, n. 46, art. 32;
- D. Lgs. 13 aprile 1999, n. 112, art 17;
- D.M. Finanze del 17/09/1999;
- D.L. 29 novembre 2008 n. 185;
- D.L. 18/10/2012, n, 179;
- Legge 17/12/2012, n. 221.